

CCNL PER ARTISTI, TECNICI, AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DIPENDENTI
DA SOCIETA' COOPERATIVE E IMPRESE SOCIALI OPERANTI NEL
SETTORE DELLA PRODUZIONE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

Verbale di accordo

Il giorno 19 febbraio 2020 in Roma

tra

AGCI-CULTURALIA

CONFCOOPERATIVE CULTURA TURISMO SPORT

CULTURMEDIA LEGACOOOP

e

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

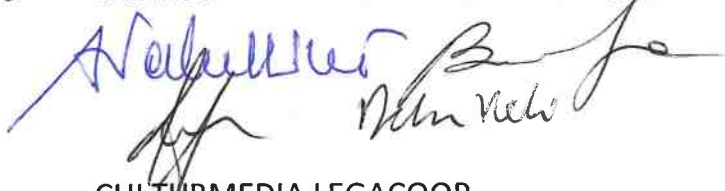
si è concordato di rinnovare il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo scaduto il 31 dicembre 2018 alle condizioni e con le modifiche previste negli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

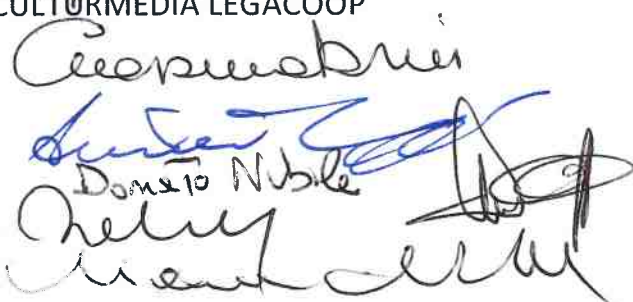
AGCI-CULTURALIA



CONFCOOPERATIVE CULTURA TURISMO SPORT



CULTURMEDIA LEGACOOOP



Domènico Nobile

SLC - CGIL



FISTEL - CISL



UILCOM - UIL



PREMESSA

Gli accordi interconfederali inerenti gli assetti contrattuali, le politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo costituiscono il quadro di riferimento sulle cui linee le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema relazionale e partecipativo basato su informazione, confronto e contrattazione, coerentemente con le esigenze delle cooperative e dei lavoratori, funzionale all'individuazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali, anche con riferimento all'organizzazione del lavoro nel settore.

Al fine di garantire il rispetto delle intese e prevenire la conflittualità, le Parti firmatarie si impegnano a corretti e proficui rapporti, favorendo l'approfondimento dei problemi del settore, la realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi.

A tal fine è istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri di volta in volta nominati dalle parti firmatarie del presente C.C.N.L., la quale a richiesta di una delle Parti, assolverà compiti inerenti la conciliazione per le controversie vertenti sulle materie del presente Contratto.

Le Parti firmatarie, al fine di contrastare fenomeni discorsivi della concorrenza e conciliare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, concordano che il presente C.C.N.L. costituisce l'unico contratto collettivo di riferimento per la regolamentazione del lavoro nelle cooperative e nelle imprese sociali che operano nella produzione culturale e dello spettacolo.

Per le ragioni sopra esposte, le cooperative e le imprese sociali che svolgono un'attività che rientra nel campo di applicazione del presente C.C.N.L., non possono ricorrere all'utilizzo di altri contratti collettivi.

Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il presente C.C.N.L., sottoscritto da A.G.C.I. Culturalia, Confcooperative Cultura Turismo Sport, Culturmedia Legacoop e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale: SLC.CGIL - FIStel.CISL - UILCOM.UIL, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al primo comma della presente premessa ed è condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti



2

disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.

Relativamente alla salvaguardia delle condizioni di miglior favore, il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali riguardanti le imprese cooperative di cui al primo comma della presente premessa, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.

Intenzione del presente C.C.N.L. è dare riconoscimento e tutela anche alle nuove professionalità della cultura e della creatività, incluse le professioni digitali al fine di valorizzare la forma cooperativa come strumento di inclusione ed innovazione economica e sociale.

Le Parti firmatarie del presente CCNL, nel recepire l'Accordo interconfederale del 30 gennaio 2020, si impegnano a contrastare, adottando un approccio "tolleranza zero", qualunque comportamento che leda la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che si sostanzi in molestie, violenza od abbia comunque carattere discriminatorio o ritorsivo.

La premessa costituisce parte integrante del presente C.C.N.L.

PARTE COMUNE

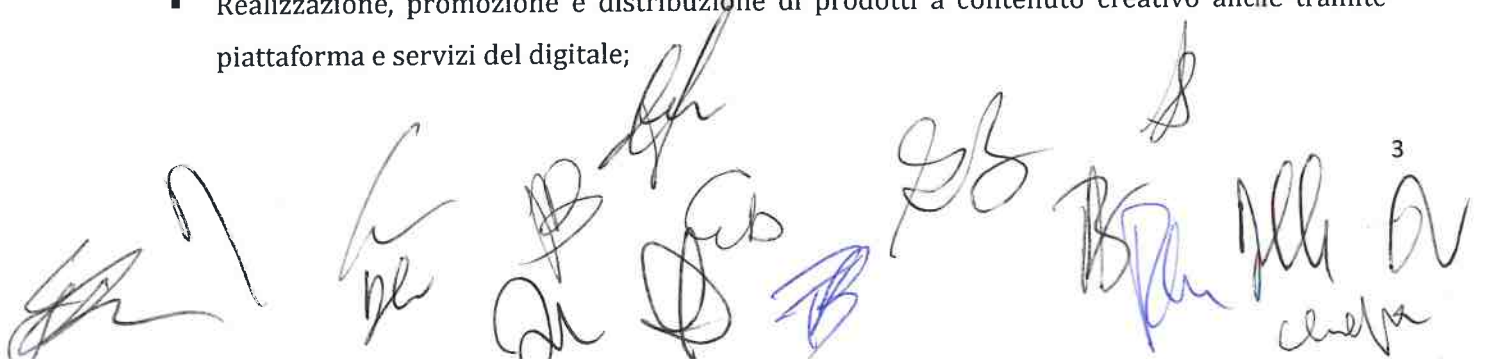
TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente C.C.N.L. disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra le società cooperative e imprese sociali operanti nel settore dello spettacolo, eventi, produzione culturale e creativa e i lavoratori che prestano la loro attività nel settore.

Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Produzione, realizzazione, promozione e distribuzione di eventi, spettacoli teatrali, musicali, di ballo, di spettacoli viaggianti, di attività circensi, arte di strada e di figura e spettacoli artistici in genere;
- Produzioni radio – televisive, cinematografiche, multimediali, prodotti audiovisivi, prodotti attraverso il doppiaggio;
- Realizzazione, promozione e distribuzione di prodotti a contenuto creativo anche tramite piattaforma e servizi del digitale;

A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, some with blue ink accents, are written across the bottom of the page. The signatures are of varying lengths and styles, representing the different parties involved in the agreement.

- Servizi tecnici, logistici, organizzativi e gestionali per la realizzazione di spettacoli dal vivo e non e per la promozione della cultura;
- Servizi formativi e didattici di discipline inerenti le professionalità previste nel presente C.C.N.L.

▪ **ART. 2 - DECORRENZA E DURATA**

- Il presente C.C.N.L. ha durata quadriennale e decorre dal 1 gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2022.
- Il C.C.N.L. si intenderà prorogato di anno in anno se non disdettato nei termini e secondo le modalità previste dagli accordi interconfederali. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore finché non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.

ART. 5 - STRUMENTI NAZIONALI

Le Parti sono consapevoli che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali che contempli una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, dei punti di forza e di debolezza del settore.

Le Parti valorizzano, pertanto, il ruolo della bilateralità attraverso la raccolta, lo studio di dati e di informazioni utili a conoscere tempestivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali fattori di rischio per verificare la possibilità del loro superamento.

Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, le Parti hanno istituito un Osservatorio Nazionale che fornisce un supporto tecnico per l'esame delle opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale ed evoluzioni legislative, nonché per prevenire e contrastare azioni di dumping contrattuale nei confronti delle imprese operanti nel settore.

L'Osservatorio è composto in modo paritetico dalle Parti firmatarie il presente CCNL; il relativo funzionamento è demandato ad un apposito Regolamento che ne stabilisce le regole.

L'Osservatorio attua ogni utile iniziativa volta alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra, e in particolare:

- programma ed effettua relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, e sulle relative prospettive di sviluppo, lo stato e le previsioni occupazionali, coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 4 ;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti;

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, representing the various parties (unions and employers) that have signed the contract. The signatures are written in a cursive, stylized manner.

- esamina la classificazione al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione e formulare osservazioni e proposte in merito alle Parti firmatarie e agli enti competenti;
- esamina e approfondisce le problematiche di settore legate a: mercato del lavoro, aspetti previdenziali, diritto d'autore e di immagine, certificazione professionale e agibilità, rapporti con la pubblica amministrazione, evoluzione legislativa sull'intrattenimento e spettacolo, anche al fine di fornire alle Parti firmatarie utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
- esamina ed elabora proposte in materia di promozione della sicurezza sul lavoro nello spettacolo e negli allestimenti;
- svolge attività di monitoraggio delle tipologie contrattuali utilizzate dalle cooperative e delle imprese sociali destinatarie del presente CCNL, con particolare riguardo alla diffusione del lavoro intermittente e alle esperienze di workers buyout;
- svolge attività di monitoraggio sulla diffusione dei piani di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 7-bis del presente CCNL;
- si interfaccia con gli osservatori provinciali per la cooperazione in modo da fornire loro un supporto finalizzato alla conoscenza di situazioni di irregolarità e di dumping contrattuale presenti nel settore.

Il finanziamento dell'Osservatorio è a totale carico dei datori di lavoro che applicano il presente CCNL, i quali devono versare un importo pari allo 0,10% calcolato sulle retribuzioni mensilmente erogate ai singoli lavoratori. La contribuzione che ogni cooperativa sarà chiamata a versare annualmente non può superare € 5.000.

I datori di lavoro che non versano il contributo di cui al comma precedente, sono obbligati a riconoscere ad ogni lavoratore, in aggiunta alla relativa retribuzione, un contributo mensile pari allo 0,15% calcolato sulla suddetta retribuzione.

NOTA A VERBALE:

Per la progettazione, realizzazione e attuazione delle finalità a cui è preposto, l'Osservatorio, qualora non possa provvedere direttamente con strutture proprie ai fabbisogni professionali e produttivi necessari, si avvarrà di strutture qualificate da ricercare nell'ambito della Bilateralità.

ART.6 - TUTELA DELLA SALUTE E AMBIENTE DI LAVORO

La Cooperativa riconosce come diritto - dovere primario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si impegna a rispettare rigorosamente le normative in vigore in materia di Salute e

A series of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. Some are clearly legible, such as 'B', 'Cb', 'B', 'a', 'che', and 'V'. There is also a small number '5' written near the end of the line of signatures.

Sicurezza e a seguire gli adempimenti legati alle buone prassi e linee guida specifiche per il settore dello spettacolo.

In particolare, la cooperativa e i lavoratori osserveranno quanto previsto dalle seguenti disposizioni e indirizzi: *Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l'allestimento e la gestione delle opere provvisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli ed eventi simili*", pubblicate dal coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con ciò si ritiene di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori delle imprese che rispettano le norme, ma anche di contrastare le irregolarità del settore per far sì che tutti gli attori del processo – dall'artista e il suo *entourage*, alle aziende organizzatrici, produttrici ed esecutrici dello spettacolo – adeguino i loro comportamenti a principi di legalità e correttezza.

Stante le difficoltà di calare le disposizioni del T.U. D.lgs. 81/2008 in un settore straordinario come quello dello spettacolo, le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. si impegnano a promuovere la sicurezza nel settore.

In particolare, occorre considerare che la caratteristica principale dell'attività di spettacolo, è che i tempi sono contingentati: lo show deve cominciare all'ora stabilita, il disallestimento deve essere effettuato entro un certo termine affinché si possa proseguire con il tour.

Per l'attività svolta da artisti e tecnici in spettacoli di musica dal vivo e in locali da ballo occorre tener conto della oggettiva necessità di determinare il rischio di rumore con modalità non ordinarie, considerando la periodicità e assiduità del rumore cui viene sottoposto il lavoratore, poiché il volume acustico di emissione della musica è per natura stessa del lavoro difficilmente modificabile ed in certi casi parte inalienabile della produzione.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori del settore ed il corretto svolgimento delle attività di spettacolo, i soggetti firmatari del presente CCNL convengono di demandare a livello aziendale e di settore, concordandoli con i RLS e le OOSS, la pianificazione e implementazione degli interventi da mettere in atto nei propri posti di lavoro, considerando l'impatto che un non attento uso dello strumento legislativo potrebbe avere sull'esistenza in vita delle formazioni artistiche e tecniche. Pertanto reputano opportuna l'introduzione di forme di verifica e adeguamento periodico delle Linee Guida e dei Codici di Buone Prassi del settore spettacolo, che tengano in considerazione le innovazioni tecnologiche e culturali.

Tutto questo considerato, la cooperativa è tenuta inoltre a:

- sviluppare la crescita professionale e culturale di ogni singola risorsa, quale condizione di successo per la Sicurezza;
- considerare tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi (fornitori, committenti, appaltatori e sub appaltatori) come facenti parte del sistema sicurezza, al fine di



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with the number 6 above it.

condividere lo stesso approccio in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e coinvolgendoli nel programma di miglioramento continuo;

- impegnarsi per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori e la diffusione di tali principi agli altri partner aziendali (clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche)
- ridurre e prevenire i rischi ed i pericoli connessi con l'attività lavorativa svolta dai lavoratori al fine di raggiungere l'obiettivo "infortuni zero".

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa. Ogni lavoratore è tenuto a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro impartite dalla cooperativa e previste dal T.U. Sicurezza - D.lgs. n. 81/2008, art. 20 .

I lavoratori devono in particolare:

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla cooperativa per la loro attività specifica ;
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla cooperativa, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro i DPI- dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione dalla cooperativa e monitorarne le date di scadenza e revisione;
- segnalare immediatamente alla cooperativa qualsiasi eventuale condizione di pericolo e rischio mal gestito di cui vengano a conoscenza sul luogo di lavoro
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non presentarsi al lavoro in stato psicofisico alterato;
- I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di servizi devono esporre la tessera di riconoscimento, consegnata dalla cooperativa corredata di fotografia;
- Nel caso in cui i lavoratori tecnici lavorino all'allestimento di strutture in cantieri temporanei o mobili devono collaborare con la direzione della cooperativa agli adempimenti relativi alla redazione del POS- Piano Operativo di Sicurezza e consegna dei documenti di legge al committente.



7

Il lavoratore deve rifiutare l'esecuzione della prestazione nel caso riscontri pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.

Preposto di fatto

Al preposto di fatto viene riconosciuto il trattamento retributivo spettante al preposto nominato.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS:

I lavoratori hanno diritto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS"; il numero dei rappresentanti previsto dalla legge è di uno fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti fino a 1000 lavoratori e sei oltre. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, al Rappresentante per la Sicurezza spettano permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da svolgersi durante l'orario di lavoro, anche con modalità e-learning, per un numero minimo di 32 ore lavorative senza oneri economici a carico del lavoratore.

Il RLS ha diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi. L'accesso ai luoghi di lavoro del RLS deve essere preventivamente segnalata alla cooperativa.

La cooperativa consulta il rappresentante su tutti gli eventi previsti dalla legge: il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.

Formazione ai lavoratori sulla sicurezza

Tutti i lavoratori devono partecipare alle iniziative di formazione sulla sicurezza organizzate dal datore di lavoro, e rispettare quanto prescritto dalle norme di sicurezza.

TITOLO III - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ART. 7- PREVIDENZA COOPERATIVA

Le Parti convengono, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e/o integrazioni, di individuare nel Fondo Pensione PREVIDENZA COOPERATIVA il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative del settore spettacolo. I lavoratori ai quali si applica il presente C.C.N.L., una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi su base volontaria al Fondo Pensione PREVIDENZA COOPERATIVA, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative e delle imprese sociali dello spettacolo.

A favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione PREVIDENZA COOPERATIVA.

Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente capoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all'1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo l'intero importo del T.F.R. maturando nell'anno, così come previsto dal D.lgs. n. 252/2005. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono scegliere, all'atto dell'iscrizione a PREVIDENZA COOPERATIVA, di destinarvi una quota pari al 30% del T.F.R. maturando, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

Le contribuzioni di cui ai precedenti capoversi decorrono dal mese di presentazione all'azienda della domanda di adesione al Fondo.

All'atto del primo versamento contributivo successivo all'adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a PREVIDENZA COOPERATIVA, l'azienda versa a titolo di quota di iscrizione, a proprio carico, l'importo di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo.

Trasferimento per cambio datore di lavoro. Preso atto delle deliberazioni COVIP, le Parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo d'azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza soluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte dell'area dei destinatari di PREVIDENZA COOPERATIVA, l'azienda cedente comunichi all'azienda subentrante l'elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti nel trasferimento. Il medesimo elenco deve essere inviato anche al Fondo. L'azienda subentrante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza intervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota di iscrizione e senza necessità di alcun'altra comunicazione da parte del lavoratore.

Rinvio. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione (accordi interconfederali del 12 febbraio 1998 e del 21 febbraio 2017 ed accordi intercategoriale del 6 maggio 1998 e del 18 ottobre 2017).

ART 7-BIS - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le Parti concordano di introdurre l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa, esclusivamente per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con decorrenza 1 gennaio 2021. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa sarà dovuto un contributo per ciascun lavoratore non inferiore a

60 euro/anno a carico dell'impresa, fatte salve condizioni di miglior favore in essere o che potranno essere riconosciute.

Le Parti valutano opportuno utilizzare strumenti già operativi quali soluzioni di miglior valore e, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'istituto si procederà attraverso l'iscrizione dei lavoratori interessati a forme sanitarie mutualistiche già costituite ed operanti.

ARTICOLO 9 – CONTRATTO A TERMINE E ATTIVITÀ STAGIONALI

1) Rinvii alla contrattazione collettiva

Il Decreto Legislativo 81/2015 affida alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare i limiti di durata massima dei contratti a termine, la durata degli intervalli di tempo tra contratti a tempo determinato, il numero massimo dei lavoratori impiegabili a tempo determinato nonché l'individuazione delle attività stagionali, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione delle specifiche attività.

Le Parti individuano nella contrattazione di secondo livello, sia a livello territoriale, sia a livello aziendale, la sede privilegiata per attuare il rinvio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 81/2015.

Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 81/2015.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 81/2015 primo periodo, gli intervalli di tempo tra la stipula di un contratto a tempo determinato e quello successivo sono rispettivamente di 5 e 10 giorni a seconda se il primo contratto è di durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. Vengono fatte salve ulteriori riduzioni di intervallo che dovessero intervenire con normativa successiva o con contrattazione di secondo livello.

2) Attività stagionali

Si intendono stagionali, oltre a quelle definite nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività specificate nei successivi punti a) e b), connesse o strumentali all'organizzazione delle peculiari attività caratteristiche del settore in cui opera la cooperativa, concentrate in determinati periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche o perché connesse con tradizionali ricorrenze e festività.

Sono da intendersi stagionali ai fini del presente C.C.N.L.:

- a) le attività educative e/o didattiche di materie artistiche, culturali e creative e multimediali;

- b) le attività creative di cui alla Parte V del presente C.C.N.L., accessorie alla preparazione, produzione e fruizione di eventi culturali multimediali e di spettacoli dal vivo e opere audiovisive, di durata prestabilita.

Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, 21, comma 2 e 23, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 81/2015.

Ai lavoratori a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di precedenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 81/2015.

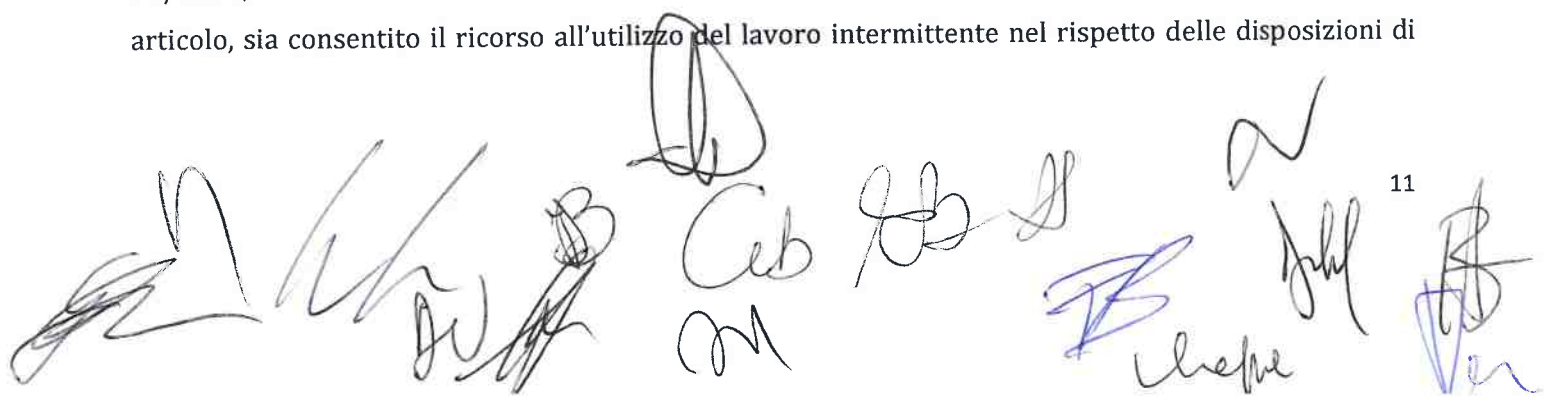
NOTA A VERBALE: Le Parti convengono che, per le professioni elencate dall'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 708/47, i lavoratori impiegati a tempo determinato o intermittente nelle attività di cui alla precedente lettera a) sono riconducibili alle figure elencate nel D.M. 15/3/2005 gruppo A), in quanto professioni artistiche o tecniche direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

Le parti convengono che allo stesso modo siano riconducibili alle figure elencate nel D.M. 15/3/2005 gruppo A) anche i lavoratori impiegati a tempo determinato o intermittente nelle attività di cui alla precedente lettera b) in quanto professioni artistiche o tecniche direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli e/o addetti ai servizi di media audiovisivi anche prestati via internet, come definiti ex D.lgs. 177/2005 art. 2 lettera a).

ART. 10 - LAVORO INTERMITTENTE

Le Parti, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso in considerazione delle caratteristiche proprie del settore caratterizzato da attività che devono essere classificate come non standard e, contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità, e quindi della presenza di rapporti di lavoro temporanei caratterizzati da un non sufficiente corredo di protezione sociale, concordano sulla opportunità di determinare i casi di ricorso al contratto di lavoro intermittente per le figure professionali destinatarie del presente contratto collettivo limitandone il ricorso alle ipotesi in cui, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste, il datore di lavoro sia impossibilitato a prevedere e calendarizzare preventivamente le prestazioni del lavoratore sia nelle modalità che nella tempistica ovvero non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere.

Pertanto, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, le Parti concordano che, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sia consentito il ricorso all'utilizzo del lavoro intermittente nel rispetto delle disposizioni di



legge e del presente CCNL, prevalentemente a termine, con l'esclusione del personale impiegato in attività amministrative.

Forma del contratto individuale e dell'informazione del lavoratore.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

- indicazione della durata;
- luogo e modalità e preavviso della chiamata che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
- il trattamento economico e normativo minimo spettante al lavoratore, ferma restando per i lavoratori per i quali non è previsto l'obbligo di rispondere alla chiamata, la possibilità di rinegoziazione il trattamento minimo ogni qualvolta venga chiamato a dare la prestazione lavorativa;
- indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
- i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione;
- riferimento al CCNL Nazionale per istituti quali la malattia, la maternità, la rescissione del contratto.
- le misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente la RSU/RSA, ove esistente, sull'eventuale presenza di lavoratori con rapporto di lavoro intermittente ovvero il ricorso in corso d'opera a tale tipologia contrattuale, e ad inviare semestralmente all'Osservatorio Nazionale un riepilogo per azienda analitico (per professionalità) e statistico delle giornate lavorate con contratti intermittenti e del numero complessivo dei contratti intermittenti, il dato relativo al genere, all'età e alla durata del contratto, con il riferimento al contratto a termine. Il dato statistico riporterà anche il numero dei contratti a tempo indeterminato.

L'indennità di disponibilità se c'è obbligo di rispondere alla chiamata.

Il diritto all'indennità spetta, per altro, soltanto se il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata: in questo caso il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura della retribuzione giornaliera per una giornata di lavoro.

La misura dell'indennità da corrisondersi al lavoratore per i periodi nei quali garantisce la propria disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal presente CCNL, prendendo come

riferimento: minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R., ratei di mensilità aggiuntivi nel caso il lavoratore venga chiamato.

Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello riferito alle parti specifiche.

Il diritto all'indennità di disponibilità non matura in caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, nel qual caso il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. In difetto di comunicazione, il lavoratore perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di venti giorni.

Lo scritturato può chiedere di sospendere l'indennità di disponibilità concordando la sospensione con il committente.

Il trattamento economico e normativo del lavoro intermittente.

Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente a parità di mansioni svolte deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico diretto e indiretto comunque non inferiore a quanto previsto dal presente CCNL per lavoratori di pari livello.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è proporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Il trattamento retributivo non può comunque essere inferiore al 50% della paga giornaliera relativa al livello di inquadramento o al 100% per il personale artistico assunto dai teatri.

Lo scritturato con contratto intermittente, può svolgere altra attività sia in forma subordinata che autonoma. Nel caso dell'indennità di disponibilità tale possibilità sarà svolta compatibilmente con gli obblighi derivati dall'eventuale riconoscimento di tale indennità, previa comunicazione al datore di lavoro tramite autocertificazione scritta obbligatoria. In questo caso l'indennità di disponibilità verrà sospesa nei giorni di attività con altro committente/datore di lavoro.

In considerazione delle particolari necessità artistiche dei professionisti della parte IV del presente CCNL, tenendo conto che gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo in scena, e per i tecnici addetti agli spettacoli teatrali si definisce un particolare trattamento economico e normativo per i lavoratori assunti da cooperative riconosciute dal MIBACT con il D.M. 27/07/2017 e successivi. Per detti lavoratori ogni sei giornate, anche non continuative, allo scritturato con rapporto intermittente sarà riconosciuta una giornata di riposo retribuita.

Per i Teatri Nazionali (art. 10 D.M. 27/7/2017) e i Teatri di rilevante interesse culturale (art. 11 D.M. 27/7/2017) si applica al compenso giornaliero individuale pattuito, comunque non inferiore al minimo giornaliero previsto dal CCNL comprensivo dei ratei, una maggiorazione del 40%. Per i Centri di Produzione (art. 14 D.M. 27/7/2017) tale maggiorazione è determinata al 20%. I rapporti di lavoro intermittente non potranno superare complessivamente per il Teatri Nazionali le 240 giornate, per i Teatri di rilevante interesse culturale le 380 giornate complessive.

Il personale impiegato nelle produzioni e/o coproduzioni ha diritto di precedenza nelle scritture successive inerenti la eventuale ripresa della stessa produzione e/o coproduzione.

Divieti.

Non ci si può avvalere del contratto di lavoro intermittente nei casi di:

- Sostituzione di lavoratori in sciopero;
- Licenziamento collettivo avvenuto nei sei mesi precedenti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce il contratto di lavoro;
- Unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- Mancata valutazione dei rischi da effettuare ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 81/2015.

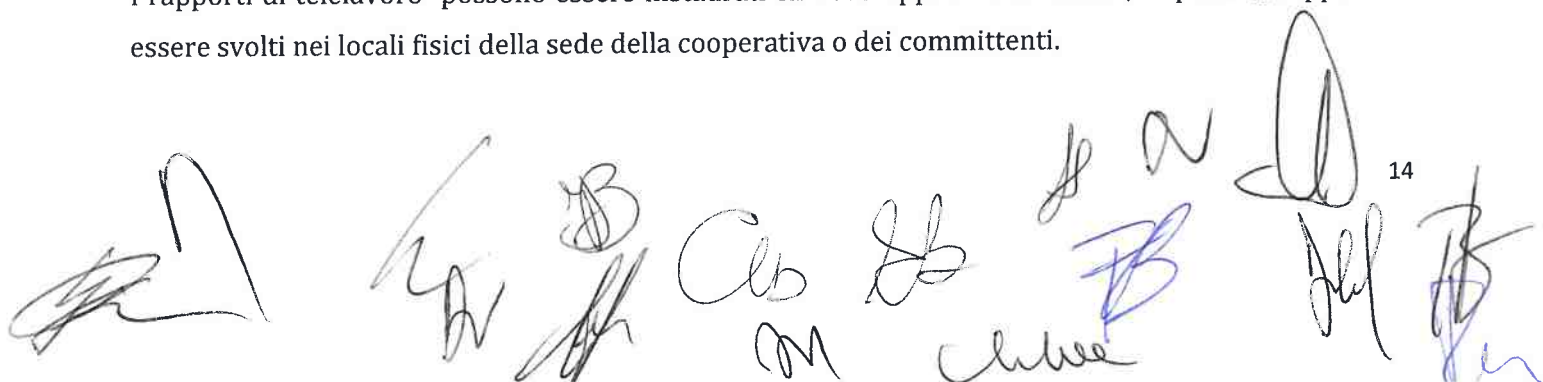
ART. 11 –TELELAVORO

Il Telelavoro è una forma di organizzazione e di svolgimento del lavoro in cui l'attività lavorativa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali del datore di lavoro e rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo risultano modificate in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici.

Il Telelavoro è caratterizzato da:

- delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale;
- utilizzo di una tecnologia informatica e telematica tale da consentire il collegamento tra lavoratore e la cooperativa o con l'organizzazione di settore cui la prestazione stessa inerisce;
- legame di natura subordinata con la cooperativa.

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della sede della cooperativa o dei committenti.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right next to the page number 14.

Il telelavoro è disciplinato dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 in recepimento dell'Accordo Quadro Europeo del 16/7/2002 diretto a stabilire la regolamentazione nazionale dell'istituto.

Il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa individuata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

1. **VOLONTARIETA' e REVERSIBILITA'**: Volontarietà delle Parti e possibilità di reversibilità del rapporto;
2. **ATTO SCRITTO**: le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio o di trasformazione della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro dovrà prevedere la definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di Telelavoro, quali la determinazione dell'orario (intermittente, parziale, totale o senza vincoli);
3. **POSTAZIONI DI LAVORO**: Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - della attrezzatura necessaria al telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza della cooperativa e sono a carico della cooperativa tutte le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore.
Nel caso venga utilizzata strumentazione di proprietà del lavoratore potrà essere prevista una maggiorazione della retribuzione in relazione all'utilizzo di tale attrezzatura;
4. **ORARIO DI LAVORO**: Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore potrà svolgere la propria attività professionale collocando i tempi della prestazione in piena autonomia, fermo restando il rispetto delle scadenze concordate con la cooperativa;
5. **PARI OPPORTUNITA'**: Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa. Analoga garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6. **INVIOLABILITA DEL DOMICILIO DEL LAVORATORE**: Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale per la

ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica;

7. **RETRIBUZIONE:** per il telelavoratore è quella prevista dal presente C.C.N.L. per la tipologia di prestazione specifica. I parametri retributivi verranno concordati di volta in volta dalle Parti tenendo conto del tempo medio impiegato per analoghe prestazioni svolte presso la sede della cooperativa.

Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

INTERRUZIONI TECNICHE

Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili al lavoratore saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONI SUL LUOGO DI LAVORO

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.

Il lavoratore dovrà essere informato sul corretto uso degli strumenti e la cooperativa è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.

L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente C.C.N.L.

Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

ART.11 bis LAVORO AGILE

Su espressa richiesta del dipendente la cooperativa ed il lavoratore possono convenire con atto scritto che la prestazione lavorativa sia svolta con modalità di lavoro agile come previsto e disciplinato dall'art.18 della l. 22 maggio, 2017, n.81.

L'accordo sullo svolgimento della prestazione sotto forma di lavoro agile può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato e può riguardare un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Ad integrazione e nel rispetto della normativa vigente, le Parti, fatte salve eventuali ulteriori intese di secondo livello, condividono le seguenti indicazioni in materia.

Retribuzione. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni e attività esclusivamente all'interno dell'azienda. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile, nel luogo scelto dal lavoratore per svolgere la prestazione, non comporta il riconoscimento aggiuntivo di alcun trattamento di missione/trasferta. Il trattamento di trasferta resta disciplinato unicamente secondo quanto previsto dagli articoli 16-17 del presente C.C.N.L.

Potere direttivo e coordinamento. Il lavoratore agile programmerà con la cooperativa l'attività lavorativa, applicandosi comunque nei suoi confronti, secondo modalità disciplinate nell'accordo, l'esercizio del potere direttivo del suo datore di lavoro.

Il lavoratore deve rendersi disponibile al lavoro nella fascia oraria concordata con il referente al fine di poter effettuare le comunicazioni telefoniche, via e-mail o in videoconferenza.

Orario e sede di lavoro. Il lavoro agile non costituisce variazione della sede di lavoro ma il lavoratore agile può svolgere una parte della sua attività in un luogo a sua scelta, diverso dai locali aziendali, collocando i tempi della prestazione in piena autonomia, senza precisi vincoli di orario salvo l'obbligo di rispettare i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, come previsti dalla legge e dal presente C.C.N.L.

Durante i riposi stabiliti nell'accordo individuale tra le Parti il lavoratore agile ha diritto alla disconnessione dai supporti informatici utilizzati per lo svolgimento dell'attività in favore della cooperativa.

Essendo l'orario determinabile dal lavoratore in piena autonomia eventuali esigenze di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario dovranno essere autorizzate e retribuite secondo quanto previsto dal presente C.C.N.L.

Il lavoro svolto in modalità agile non determina alcun mutamento delle mansioni né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera, né del sistema di valutazione della prestazione che permane collegato al comportamento lavorativo complessivo del dipendente.

Sicurezza. La cooperativa assolve gli obblighi per la tutela della salute e sicurezza consegnando ai lavoratori agili e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza annuale, un'informativa scritta sui rischi generali/specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro nonché apposite istruzioni circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione dei lavoratori. Il luogo e gli orari di adempimento delle prestazioni svolte all'esterno dei locali aziendali sono rimesse alla unilaterale determinazione del lavoratore e alla sua esclusiva responsabilità, comprese le modalità per lavorare in salute e sicurezza: il datore di lavoro è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso il lavoratore non ottemperi alle indicazioni date e usi impropriamente le apparecchiature assegnate.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.

Strumentazione. La cooperativa fornirà la strumentazione necessaria al lavoro e il relativo utilizzo è ammesso solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'interesse della cooperativa stessa; nel caso in cui invece il lavoratore utilizzi per lavoro strumentazioni di sua proprietà la cooperativa ha il diritto dovere di verificarne l'idoneità ai fini della sicurezza.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'D' and various other marks.

Sia il dipendente sia la cooperativa potranno, con preavviso di almeno 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile.

Il recesso nei confronti di lavoratore disabile deve avvenire con un preavviso di almeno 90 giorni, per consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore stesso.

Le Parti concordano di inserire il lavoro agile in via sperimentale fino al prossimo rinnovo.

Al fine di consentire alle Parti stesse una verifica sugli esiti della sperimentazione, le cooperative che hanno attivato con i propri lavoratori contratti di lavoro agile devono inviare all'Osservatorio di cui all'art. 5 il modello contrattuale ed il numero dei lavoratori interessati.

ART.12 - LAVORO A TEMPO PARZIALE

Per lavoro a tempo parziale s'intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito nel presente Contratto per ciascuna parte specifica.

La retribuzione sarà proporzionata all'orario svolto avendo come riferimento il valore della retribuzione concordata comunque non inferiore alla retribuzione prevista dal presente CCNL per il livello di appartenenza.

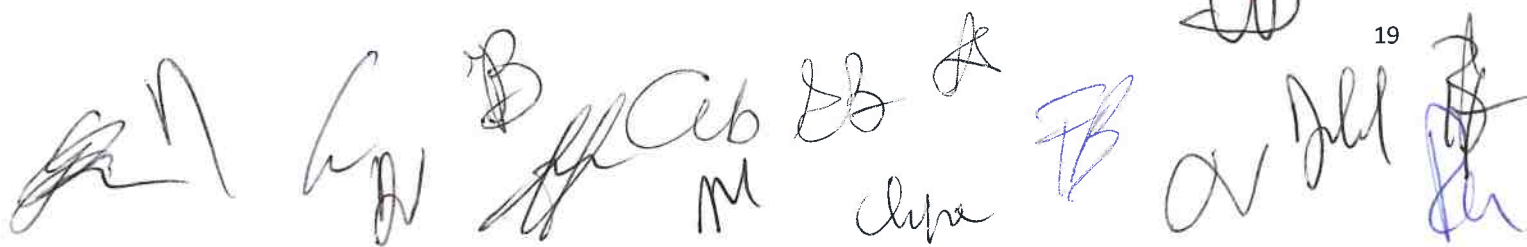
L'instaurazione del rapporto part-time dovrà risultare da atto scritto con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, la retribuzione e gli altri elementi previsti dal presente contratto.

Clausole elastiche: in relazione alla particolare esplicazione ed articolazione dell'attività di intrattenimento e spettacolo, per far fronte a specifiche necessità aziendali il datore di lavoro potrà variare con il preavviso di almeno 2 giorni la collocazione temporale o la durata della prestazione lavorativa, previo consenso del lavoratore, che può avvenire anche al momento della stipula del contratto individuale.

Il ricorso alle clausole elastiche comporta per il lavoratore una maggiorazione del 10% della retribuzione riferita alle ore non coincidenti con l'orario prestabilito. Il rifiuto del lavoratore a dare il proprio consenso non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite applicando una maggiorazione convenzionalmente stabilita nella misura del 35% comprensiva di tutti gli istituti differiti.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme previste dal decreto legislativo 81/2015 e successive modifiche.



19

ART. 16 TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERTA

Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla propria sede - oltre al rimborso per le spese di viaggio preventivamente concordate- compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento, alle piccole spese e ai pasti.

Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva e non può sostituire parte della retribuzione tabellare, anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione, mancando contemporaneamente i requisiti previsti al successivo art. 17.

Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, purché l'indennità sia riconducibile anche indirettamente ad attività svolte nell'interesse del datore di lavoro

L'indennità di trasferta è esente da contribuzione e tassazione nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17 INDENNITA' TRASFERTISTA

Ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere attività in luoghi sempre variabili e diversi, oltre al rimborso delle spese di viaggio spetta una indennità di trasfertista fissa pattuita nella lettera di assunzione o in atto successivo.

Sono trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. La mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
2. Lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. La corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni sopra espresse non è applicabile la disciplina del trasfertismo è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al precedente art. 16.

ARTICOLO 19 RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore non retribuite (fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 24 punto A) ogni sei

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. Some are clearly legible, such as 'Cub', 'EB', and 'Chelva', while others are more stylized or scribbled.

giornate consecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. La fruizione dei suddetti periodi di riposo consecutivo dovrà essere garantita entro un periodo non superiore a 14 giorni, e comunque assicurando al lavoratore la fruizione del riposo non oltre la 96 ora di lavoro.

Salvo diversa disposizione prevista con contrattazione di secondo livello, nei casi di attività in turnée o in trasferta caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o in caso di considerevole distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, oppure fra i diversi luoghi di lavoro, si conviene che i periodi di riposo consecutivo previsti dal D.lgs. 66/2003 dovranno essere garantiti entro un periodo non superiore a 21 giorni, assicurando comunque al lavoratore la fruizione non oltre la 144 ora di lavoro.

ART. 24 - RETRIBUZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Per retribuzione s'intende:

- a) il minimo retributivo previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;
- b) gli aumenti periodici d'anzianità;
- c) eventuali trattamenti *ad personam*.

Le indennità previste dal presente contratto o da particolari accordi aziendali fanno parte della retribuzione qualora siano corrisposte al lavoratore in forma continuativa e con carattere di corrispettività rispetto alla normale prestazione lavorativa.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:

- 1) il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo;
- 2) le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze o per particolari prestazioni o incarichi;
- 3) la tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Fermo restando quanto previsto al successivo punto "A) Norme particolari per il personale assunto a termine", la retribuzione giornaliera del personale amministrativo e tecnico si ottiene dividendo quella mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 169.

La retribuzione giornaliera del personale artistico, fatto salvo quanto previsto al successivo punto A), si ottiene dividendo quella mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.

A) NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE E/O ASSUNTO A TERMINE DI DURATA INFERIORE A UN ANNO

Per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente o a termine di durata non superiore a 12 mesi, nella lettera di assunzione può essere convenuto che il valore giornaliero della retribuzione si ottenga dividendo per 30 (trenta) la retribuzione mensile prevista per il livello di appartenenza

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. Some are clearly legible, while others are more stylized or scribbled.

ovvero, qualora superiore, quanto eventualmente pattuito tra lavoratore e cooperativa con il contratto di assunzione o al momento della chiamata.

Per tali lavoratori il giorno di riposo settimanale, fruito con le modalità previste dal presente CCNL, sarà riconosciuto come riposo retribuito.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro i datori di lavoro liquideranno quanto dovuto a titolo di gratifica natalizia, ferie, ROL e il Trattamento di fine rapporto contestualmente alla corresponsione della retribuzione.

A questo fine le retribuzioni giornaliere dovranno essere integrate di un importo percentuale della retribuzione giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali dei suddetti istituti, paria al 25,30% (venticinque,30 per cento).

ART.29 - MALATTIA

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla cooperativa da cui dipende. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali.

È fatto obbligo al lavoratore di fornire, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui il medico non proceda all'invio on-line del certificato di malattia ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.

L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dalle norme disciplinari del successivo art. 44.

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel luogo indicato per la reperibilità dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, ovvero durante le fasce orarie previste dalla legge al momento della malattia.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare preventiva notizia al datore di lavoro, l'assenza ingiustificata alla prima visita di controllo determina la perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. La seconda assenza determina la riduzione al 50% del trattamento per il residuo periodo. Alla terza assenza si interrompe l'erogazione dell'indennità con le conseguenze disciplinari previste all'articolo 36 del presente contratto.

Periodo di comportamento per malattia

Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni nell'arco dei 365, calcolato a ritroso dall'evento morboso in corso.

Trascorsi i periodi di cui al paragrafo precedente, perdurando la malattia, in assenza della richiesta di aspettativa di cui al comma successivo, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.

Il periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Aspettativa non retribuita per malattia

Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, secondo le modalità previste per il periodo di comportamento, sarà prolungata a richiesta del lavoratore per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni (centoventi), a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia. Nei casi di gravi patologie certificate, i termini dell'aspettativa possono essere prorogati sino ad un massimo di 36 mesi.

Trattamento economico di malattia

Durante il periodo di malattia previsto dal presente articolo, i lavoratori avranno diritto al 100% della retribuzione netta prevista contrattualmente.

Ai lavoratori dello spettacolo occupati con contratto intermittente o a tempo determinato in attività saltuaria o stagionale, il datore di lavoro corrisponderà nel mese di competenza per tutti i giorni previsti nel contratto di scrittura o nella chiamata l'integrazione al 100% dell'indennità erogata direttamente dall'INPS nei limiti di legge vigenti.

Ai lavoratori non compresi nel comma precedente Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le indennità a carico dell'I.N.P.S.

Nota esplicativa:

Per i lavoratori dello spettacolo, ai fini del diritto all'indennità economica di malattia, devono risultare dovuti o versati almeno 100 contributi giornalieri presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso. L'indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell'evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell'anno.

Per i lavoratori dello spettacolo l'indennità di malattia corrisposta da INPS è pari:

I primi tre giorni non sono indennizzati;

1. al 60% della retribuzione media globale giornaliera dal 4° fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
2. all'80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° al 180°;
3. al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.

TITOLO VII - TUTELA DELLA MATERNITA'

Per la disciplina del presente Titolo VII (artt. 36-40) si rinvia alle discipline di legge vigenti in materia.

TITOLO VIII - APPRENDISTATO

ART. 41 - APPRENDISTATO

A) Finalità dell'Istituto

1. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, in conformità con le direttive dell'Unione Europea e a quanto disposto dal Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, *quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani*, sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, sia per l'incremento dell'occupazione giovanile. L'importanza dell'apprendistato nel settore dello spettacolo e della creatività è del resto evidente se si considerano l'ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli stessi.

2. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 44, D.lgs. 81/2015, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
3. Per le Cooperative ed imprese sociali che svolgono la propria attività in cicli stagionali è possibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Agli apprendisti assunti per la stagione, che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, sarà riconosciuto il diritto di precedenza per le eventuali assunzioni riguardanti la stagione successiva, inerenti mansioni compatibili con quelle già svolte. I periodi di apprendistato ancorché a termine saranno utili al completamento dell'iter professionale.

B) Ammissibilità

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
 - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - contratto di apprendistato professionalizzante;
 - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dal 1° al 5° livello del C.C.N.L. .
4. Su richiesta di una delle Parti firmatarie del C.C.N.L., in presenza dell'opportunità di disciplinare ulteriori profili formativi, le Parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 dalla richiesta per sviluppare tali profili.

C) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 81/2015, ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo individuale in forma sintetica.

In virtù dell'articolo 42, comma 7, del D.lgs. 81/2015, le Parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio

presso la stessa non può superare il rapporto di tre a due. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 44 comma 1 del D.lgs. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

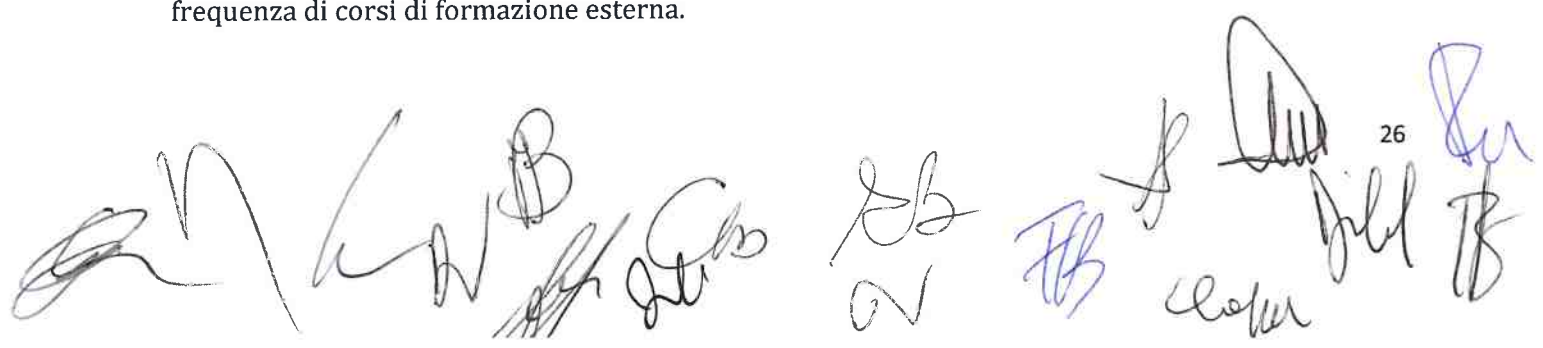
Il periodo di prova dell'apprendista è uguale al periodo di prova del lavoratore qualificato.

D) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.

1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o in caso di apprendistato a tempo determinato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente C.C.N.L., purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.

2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente C.C.N.L..
3. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right next to the page number 26.

E) Obblighi del datore di lavoro.

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
- c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti all'attività o al mestiere per il quale è stato assunto;
- d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative ed imprese sociali, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa di riferimento);
- e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.

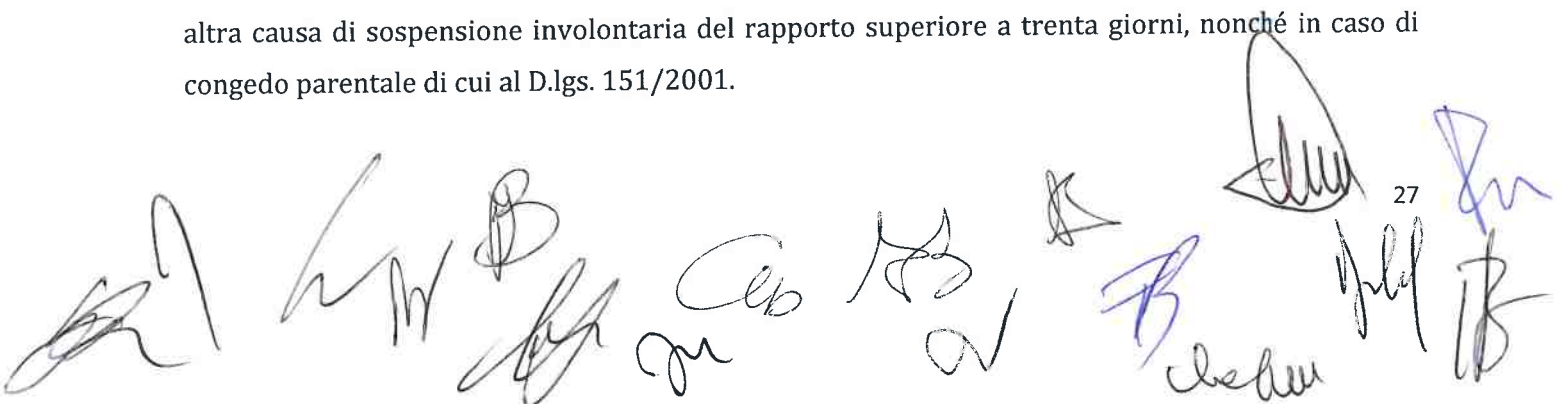
F) Doveri dell'apprendista.

1. L'apprendista deve:

- * seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- * prestare la sua attività con la massima diligenza;
- * frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione previsti nel piano formativo;
- * osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

G) Trattamento normativo.

- 1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
- 2. Le ore di insegnamento previste dal piano formativo sono comprese nell'orario di lavoro.
- 3. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. 151/2001.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right next to the page number 27.

4. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal presente contratto.

H) Trattamento economico.

1. Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale mensile, come previsto dall'articolo 59 del C.C.N.L., relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:
 - dal 1° al 12° mese: 70% della posizione economica della qualifica da conseguire;
 - 13° al 24° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
 - dal 25° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
2. Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

I) Malattia.

1. Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.
2. La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.
3. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.

L) Durata dell'apprendistato.

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:

- Livello 1 e 2 36 mesi;
- Livello 3 e 4 24 mesi;
- Livello 5 18 mesi.

Per le professionalità elencate dall'art. 3 del D.lgs.C.P.S. 708/47 assunte con contratto stagionale previsto nel precedente art. 3, l'annualità dell'apprendistato si considera perfezionata con i criteri previsti dal DM 15 marzo 2005 e cioè per la categoria A) 120 giornate e per la categoria B) 260 giornate, a condizione che il prescritto percorso formativo sia stato totalmente compiuto e opportunamente registrato sul libretto formativo. In mancanza dell'adempimento formativo, l'apprendistato prosegue fino a formazione compiuta con le annualità previste per i tempi indeterminati.

M) Estinzione del rapporto di apprendistato.

1. Il rapporto di apprendistato si estingue:

- al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell'articolo 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell'indennità sostitutiva prevista;
- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

N) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante.

1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

N bis) Disciplina specifica dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca

1. In virtù dell'accordo interconfederale sull'apprendistato del 26 luglio 2016 che intende favorire il ricorso all'apprendistato di cui alla presente lettera, in quanto utile all'inserimento nel mercato del lavoro nonché al contrasto della dispersione scolastica e universitaria, le Parti stabiliscono quanto segue.
2. Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti misure:

- 1° anno	70%
- 2° anno	80%
- 3° anno	90%

Ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante all'articolo 44.

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante all'art. 68, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2015.

La disciplina dei contratti di apprendistato di cui alla presente lettera costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.

O) La "formazione interna".

1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 44, D.lgs. 81/2015, le Parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
2. La durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti Q e R) e le modalità di erogazione della formazione stessa per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono individuate dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo che costituiscono parte integrante dello stesso.

P) Tutor aziendale.

1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro può delegare tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right next to the page number 30.

4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

Q) Durata della formazione.

1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

R) Formazione: contenuti e modalità di erogazione.

1. Le attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno definite ed erogate secondo la disciplina regionale sentite le parti sociali nel rispetto di quanto definito nelle linee guida.
3. In assenza di disciplina regionale, è facoltà dell'impresa procedere direttamente all'erogazione della formazione, perseguendo gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:
 - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
 - competenze relazionali;
 - organizzazione ed economia;
 - disciplina del rapporto di lavoro;
 - sicurezza sul lavoro.
4. I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
 - conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
 - conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
 - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;

- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
 - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
 - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
5. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all'allegato e alle linee guida per l'apprendistato dell'accordi stato-regioni.
6. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.

I profili formativi per ciascuna mansione sono riportati in allegato al presente C.C.N.L..

S) Rinvio alla legge.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ART. 45 -DEFINIZIONE PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il personale amministrativo viene distinto nei livelli di seguito definiti.

Quadro:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- direttore CED (Centro Elaborazione dati); direttore risorse umane; direttore sedi decentrate della cooperativa.

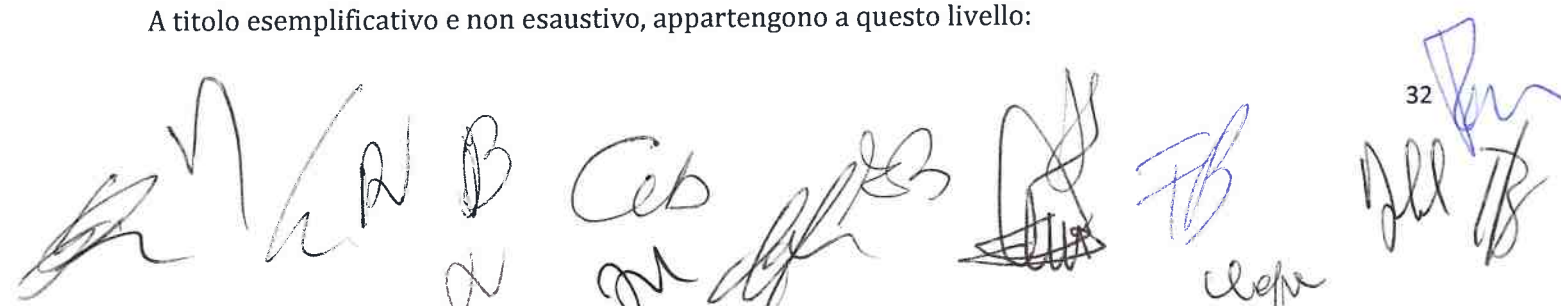
Livello 1:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- coordinatore in fase di esecuzione; coordinatore in fase di progettazione; esperto di controllo e gestione budget; esperto di sviluppo organizzativo; ingegnere della sicurezza; responsabile di un'area con più uffici e/o servizi; responsabile servizio amministrativo e contabile.

Livello 2

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:



32

- addetto marketing e comunicazione; analista CED (Centro elaborazione dati); analista di costi aziendali; business analyst; collaboratore addetto alla redazione dei bilanci; impiegato di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa; responsabile di un ufficio;.

Livello 3

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali rilevare, contabilizzare dati ed effettuare denunce periodiche; addetto stampa; ASPP sicurezza; collaboratore indagini e ricerca documenti presso pubblici uffici; contabile di concetto; fundraiser; impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali contabilizzare dati e chiudere conti.

Livello 4

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto alla rilevazione delle presenze dei dipendenti e redazione della relativa modulistica; centralinista a cui è richiesta la conoscenza di una o più lingue straniere; segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine.

Livello 5

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati; autista; centralinista; lavoratori che eseguono, su istruzioni precise e dettagliate, mansioni semplici, avvalendosi anche di macchinari, strumenti informatici e/o supporti elettro-contabili; promoter;

Livello 6

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto alle pulizie; custode; fattorino; usciere.

ART. 47 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'orario di lavoro è fissato in regime normale in 39 ore settimanali e 169 ore medie mensili.

A series of handwritten signatures and initials in black and blue ink, spanning the width of the page below the main text.

La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla direzione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.

Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non a 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti.

Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà effettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a tre ore.

L'intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere inferiore alla mezz'ora. Tale intervallo potrà essere diversamente quantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o territoriale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.

In riferimento all'art. 7 comma 4 del D.lgs. 66/2003, le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività, che il riposo giornaliero di 11 ore possa essere fruito frazionatamente ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di riposo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno essere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali aziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente CCNL.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.

La direzione aziendale e la R.S.U./R.S.A. e, in mancanza di queste ultime le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 66/2003.

Nell'ambito del monitoraggio del mercato del lavoro affidato all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 5, la previsione della durata minima della prestazione giornaliera, non più in essere per gli amministrativi a partire dal presente rinnovo contrattuale, sarà oggetto di specifica attenzione, con la comunicazione allo stesso Osservatorio dei modelli contrattuali che prevedono durate settimanali inferiori alle 20 ore, con l'indicazione delle categorie professionali interessate.

Orario multiperiodale

Considerato quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.

L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.

PARTE III – NORME PER I TECNICI E GLI OPERAI

TITOLO XI – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO –TECNICI ED OPERAI

ART. 50 -DEFINIZIONE PROFILI PROFESSIONALI DEI TECNICI E OPERAI DELLO SPETTACOLO

Il personale tecnico e operaio viene distinto nei livelli di seguito definiti.

Quadro:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- organizzatore generale; produttore esecutivo.

Livello 1:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- architetto di scena; direttore di produzione; -Supervisor Rigger (NRC3); ispettore di produzione; regista.

Livello 2:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- Head Rigger (NRC 2); Head Scaffolder (Scaffolder Chief); advanced rigger; aiuto regista; amministratore di compagnia; amministratore produzioni cinematografiche, teatrali e audiovisive; bozzettista; capo scenografo realizzatore; capo squadra luci; casting director; costumista; direttore di scena; direttore di palco; lighting designer; fonico di messa in onda, fonico di palco e fonico di sala; insegnante e formatore tecnici specializzati; location manager; operatore di console, mixer video; scenografo; segretario di compagnie teatrali e cinematografiche e produzioni live; sound designer; sound-engineering; story board-artist; tour manager.

Livello 3:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto produzione film di animazione; addetto RVM; Advanced Rigger (NRC 2); Advanced Scaffolder; arredatore di scena; attrezzista; back-liner; cassiere di produzione; documentarista e documentarista audiovisivo; dimmerista; elettricista di scena e di set cine televisivo; figurinista; fotografo di scena; grafico; microfonista; operatore video/cameraman; operatore foto e video con droni; parrucchiere; recordista video; sarto; tecnico del montaggio; tecnico di effetti speciali; tecnico macchinista; tecnico video; truccatore.

Livello 4:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto alla duplicazione di supporti audio-video; aiuto di riprese cinematografiche e audiovisive; aiuto segretario; assistente al montaggio; assistente di produzione; assistente di scena; site coordinator; decoratore; elettricista; gruppista; intagliatore; modellatore; montatore video;

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located at the bottom of the page. Some are clearly legible, such as 'Ceb', 'M', 'cebe', and 'TH'. Others are more stylized or scribbled. There is a small number '36' written near one of the signatures on the right.

P.A.man.; proiezionista; rigger; soggettista; tecnico addetto alle manifestazioni di moda; tecnico controllo camere; tecnico del suono; tecnico luci; tecnico di proiezione in digitale; tecnico strutturista.

Livello 5:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto ai trasporti; aiuto tecnici; arrampicatore (climber); autista; maestranza teatrale, cinematografica e di imprese audiovisive; pontarolo; scaffolder;

Livello 6:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto alle pulizie; allievo tecnico; Basic Rigger; Trainee Rigger, Basic Scaffolder; custode, facchino di palco; fattorino; guardiano diurno e notturno; hostess e steward; manovale; maschera; guardarobiere, portiere; tirocinante tecnico; usciere.

ART. 52 - ORARIO DI LAVORO DEI TECNICI ED OPERAI

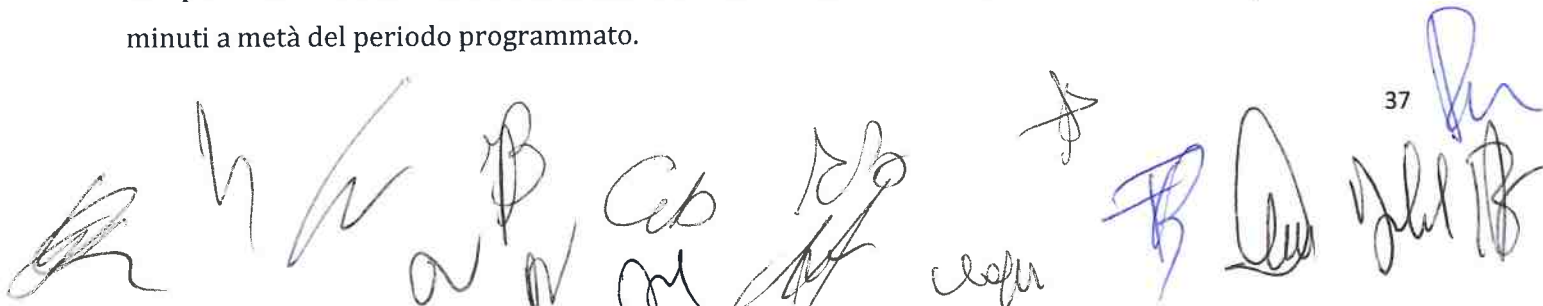
Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'orario di lavoro è fissato in regime normale in 39 ore settimanali e 169 ore medie mensili:

La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla direzione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.

La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.

Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 7 ore, entro la durata complessiva di 12 ore, con una pausa massima di due ore, salvo diverse intese a livello aziendale.

Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non a 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti. Per i lavoratori "su fune", ogni 4 ore continuative di lavoro sarà garantita una pausa di 30 minuti. In caso di orario ordinario programmato superiore alle 8 ore, la pausa è di 40 minuti a metà del periodo programmato.



37

Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà effettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a tre ore.

L'intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere inferiore alla mezz'ora. Tale intervallo potrà essere diversamente quantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o territoriale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Per il personale tecnico impegnato in tournée e/o trasferte l'orario per i trasferimenti è computato nell'orario di lavoro.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.

In riferimento all'art. 7 comma 4 del D.lgs. 66/2003, le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione di spettacoli, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente, ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di riposo tra il termine del turno giornaliero e l'inizio del turno inerente il giorno successivo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno essere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali aziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente ccnl.

Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività di spettacolo non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la cooperativa e le RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 66/2003 garantendo comunque almeno 8 ore giornaliere di riposo continuativo.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.

La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal

caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 66/2003.

Orario multiperiodale

Considerato quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.

L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento.

PARTE IV - NORME SPECIFICHE PER ARTISTI

TITOLO XII - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ARTISTI

ART. 55 - DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEGLI ARTISTI

Il personale artistico viene distinto nei livelli di seguito definiti.

Livello 1:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- compositore; coreografo; direttore d'orchestra; regista; sceneggiatore.

Livello 2:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- attore; ballerino; 1° parte orchestra; mimo con obbligo di solista; cantante lirico; concertista; creatore di fumetti; direttore del coro; direttore di ballo; direttore di banda; maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale; maestro d'armi; professore d'orchestra; sostituto direttore d'orchestra.

Livello 3:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- artista del circo; artista multimediale; burattinaio; cantante; capo animatore; compositore di playlist; conduttore; disk jockey; illustratore e disegnatore di animazione; insegnante di discipline artistiche; maestro del coro; maestro del ballo; maestro di banda; marionettista; performer; stunt-man; speaker radiofonico, tersicoreo di fila con obbligo di solista.

Livello 4:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- Allievo attore in possesso di diploma di scuola qualificata con meno 100 gg di prestazioni; Animatore in strutture turistiche e di spettacolo; Bandista; Illusionista/Prestigiatore; Intrattenitore; Mimo; Orchestrale; Presentatore; Suggestore; Vocalista.

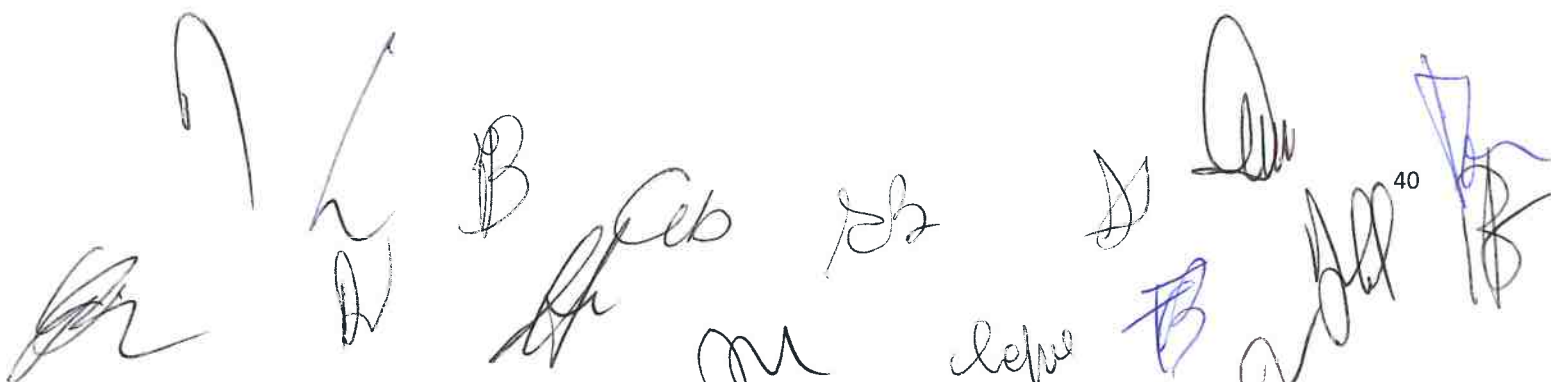
Livello 5:

- A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello: allievo attore non in possesso di diploma di scuola qualificata attore con 100 gg di prestazioni; animatore di feste; figurante; fotomodello; indossatore.

Livello 6:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questo livello:

- allievo attore con meno 100 gg di prestazioni; lavoratori che non hanno maturato almeno 120 giorni nella funzione artistica per il quale viene attivato il rapporto di lavoro; tirocinanti delle varie discipline.



40

PARTE V - NORME SPECIFICHE PER CREATIVI

TITOLO XIII – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CREATIVI

ART. 58-BIS. - DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI CREATIVI

Il personale creativo che opera nell'ambito della sfera di applicazione di cui all'articolo 1 del presente CCNL viene distinto nei livelli di seguito definiti.

LIVELLO QUADRO

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, appartengono a questo livello:

- Autore*; brand manager; destination manager; digital transformation manager; e-commerce manager; marketing manager; new business manager; project manager; reputation manager; security manager/ specialist; strategic planner; system administrator.

*Nota a verbale: per autore si intende il lavoratore che preside interamente con piena autonomia al ciclo di produzione di un contenuto

1° Livello

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, appartengono a questo livello:

- creative innovation manager; digital analyst; digital strategist; game designer; knowledge manager; innovation strategist; poeta; pittore; retail designer; scrittore; scultore.

2° livello

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, appartengono a questo livello:

- addetto alla fabbricazione di strumenti musicali; animatore 2D e 3D; art director; artigiano di accessori moda e oggettistica; artista creativo multimediale; artista del legno; artista del vetro e ceramica; conceptual artist; esperto di vintage; augmented reality expert; big data specialist; cloud architect; community manager; copywriter; creativo della pubblicità; data scientist;; disegnatore; ebanista; esperto realtà virtuale; fotografo; information architect; intagliatore; lavoratore di pietre preziose lavoratore della carta e origami; lavoratore creativo con pelli e cuoio; liutaio; orafo; performance artist; social media manager; stilista; sviluppatore di applicazioni; traduttore; UI designer; UX designer; wearable e ubiquitous computing specialist; visual artist; web accessibility expert.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black and blue ink. These marks are scattered across the width of the page, likely representing the signatures of the parties involved in the agreement or the official record of the document's execution. Some initials are clearly legible, such as 'Cib', 'BB', and 'sew', while others are more stylized or abbreviated.

Possono essere inquadrati al presente livello anche i lavoratori che oltre ad avere le caratteristiche per l'inquadramento al 3° livello, operano con alta specializzazione tecnica o con approfondite conoscenze delle diverse fasi della lavorazione.

3° livello

A titolo esemplificativo ma non esaustivo appartengono a questo livello:

- consulente cromatico; content designer; content specialist; decoratore; designer; digital & interactive media designer; e-learning specialist; e-sport players e gamers; game tester; grafico; graphic designer; food designer; illustratore grafico; interprete; maker (artigiano digitale della domotica, della robotica, con stampanti 3D, con CNC, taglio e marcatura laser); producer; promoter di eventi; sarto; event planner; web designer.

ARTICOLO 58-TER. PERIODO DI PROVA

Per la disciplina specifica si rinvia all'articolo 46 relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro del personale amministrativo.

ARTICOLO 58-QUATER. ORARIO DI LAVORO

Per la disciplina specifica si rinvia all'articolo 47 relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro del personale amministrativo.

ARTICOLO 58-QUINQUES. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Per la disciplina specifica si rinvia all'articolo 48 relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro del personale amministrativo.

ARTICOLO 58-SEXIES. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Per la disciplina specifica si rinvia all'articolo 49 relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro del personale amministrativo.



TITOLO XIV - TABELLE PAGA

ART. 59 - MINIMI TABELLARI

DAL 1° FEBBRAIO 2020

liv.	Parametro	Minimo mensile conglobato	Minimo giornaliero	Magg. 25,30% (art.24, lett. A)	Totale Minimo giornaliero	EDR MENSILE*
Q	212,03	2.195,51	73,18	18,51	91,69	246,67
1	191,13	2.034,71	67,82	17,16	84,98	222,35
2	160,19	1.795,73	59,85	15,14	74,99	180,99
3	145,15	1.680,16	56,00	14,17	70,17	161,07
4	130,1	1.563,96	52,13	13,19	65,32	144,79
5	118,4	1.474,09	49,14	12,43	61,57	128,59
6	726,23	1.332,97	44,43	11,24	55,67	114,48

*L'EDR mensile si applica esclusivamente ai lavoratori degli enti di cui agli articoli 10, 11 e 14 del DM 27/07/2017

DAL 1° GENNAIO 2021

liv.	Parametro	Minimo mensile conglobato	Minimo giornaliero	Magg. 25,30% (art.24, lett. A)	Totale Minimo giornaliero	EDR MENSILE*
Q	212,03	2.228,44	74,27	18,79	93,06	213,74
1	191,13	2.065,23	68,83	17,41	86,24	191,83
2	160,19	1.822,67	60,75	15,37	76,12	154,05
3	145,15	1.705,36	56,84	14,38	71,22	135,87
4	130,1	1.587,42	52,91	13,39	66,30	121,33
5	118,4	1.496,20	49,88	12,62	62,50	106,48
6	726,23	1.352,96	45,10	11,41	56,51	94,49

*L'EDR mensile si applica esclusivamente ai lavoratori degli enti di cui agli articoli 10, 11 e 14 del DM 27/07/2017

DAL 1° GENNAIO 2022

liv.	Parametro	Minimo mensile conglobato	Minimo giornaliero	Magg. 25,30% (art. 24, lett A)	Totale Minimo giornaliero	EDR MENSILE*
Q	212,03	2.261,87	75,38	19,07	94,45	180,31
1	191,13	2.096,21	69,86	17,67	87,53	160,85
2	160,19	1.850,00	61,66	15,60	77,26	126,72
3	145,15	1.730,94	57,69	14,59	72,28	110,29
4	130,1	1.611,23	53,70	13,59	67,29	97,52
5	118,4	1.518,64	50,63	12,81	63,44	84,04
6	726,23	1.373,25	45,78	11,58	57,36	74,20

*L'EDR mensile si applica esclusivamente ai lavoratori degli enti di cui agli articoli 10, 11 e 14 del DM 27/07/2017